



COMUNE DI PORLEZZA
Provincia di Como

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 92 in data 07-12-2017

Oggetto: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018- 2020. CONSISTENZA DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 33 DEL D. LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 16 L. 12/11/2011, N. 183. RIDETERMINAZIONE DEL PIANO DELLE ASSUNZIONI PREVISTE NELL'ANNO 2018. RINVIO

L'anno **duemiladiciassette** addì **sette** del mese di **Dicembre** alle ore **08:30** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ERCULIANI SERGIO	SINDACO	X	
GRASSI ENRICA	ASSESSORE	X	
LAMBERTI MAURO	ASSESSORE	X	
MASSAINI CINZIA	ASSESSORE	X	
FACCINI CRISTINA	ASSESSORE	X	
Presenti – Assenti		5	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ciraulo dott.ssa Mariala quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Erculiani rag. Sergio – nella sua qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-l'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.16 della legge 183/2011, stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere annualmente alla rilevazione delle spese di personale ed, in mancanza, il divieto di effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità;

-ai sensi dell'art.39, comma 1, della legge 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

-in base al combinato disposto dell'art.91 del T.U.E.L. e dell'art.6, commi 2, 3 e 6 del D.Lgs. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle cosiddette categorie protette ex lege 68/99, sono tenuti ad adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni del personale e, coerentemente con lo stesso, rideterminare la consistenza delle dotazioni organiche, "Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini"; tale "piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente";

- l'art. 89 del D. Lgs 267/2000 ed in particolare il comma 5 che testualmente recita: "Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

-con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 63 del 18.10.2016 è stata approvata la programmazione del fabbisogno triennale del personale anni 2017-2019, nonché il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2017, sono stati rideterminati il piano occupazionale 2016 e la dotazione organica dell'Ente;

-con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Comunale, n. 62 in data 18.10.2016, è stata approvato l'esito delle rilevazioni delle eccedenze di personale;

-con deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta comunale, n. 63 in data 18.10.2016 è stato confermato, per il triennio 2017-2019, il piano della azioni positive;

Considerato che sono entrati in vigore i D.Lgs. n. 74/2017 e 75/2017, emanati in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n.124/2015 comunemente definita riforma Madia;

Preso atto che i succitati decreti legislativi modificano, in alcuni casi anche in modo sostanziale, il Testo Unico del Pubblico Impiego, D.Lgs. n. 165/2001;

Rilevato, altresì, che:

-la nuova disciplina è subordinata alla emanazione delle linee guida e comunque il divieto di effettuare nuove assunzioni, di cui al citato art. 6, del D.Lgs. 165/2001, in prima applicazione decorre dal 30.03.2018;

-al momento le facoltà assunzionali per i comuni sopra i 1000 abitanti sono regolamentate dall'art. 1 comma 228 della Legge 208/2015 ovvero pari al 25% della spesa del personale cessato nell'anno precedente, per i comuni virtuosi dall'art. 22 comma 2 del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96 del 21.06-2017 e, pertanto, i Comuni con popolazione superiore ai 1000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018, potranno utilizzare la spesa resasi disponibile per cessazioni dell'anno precedente nella percentuale del 75% (i comuni possono assumere entro il 75% se il rapporto dipendenti (T.I.) / popolazione dell'anno precedente è inferiore a quello fissato per gli enti dissestati con Decreto Ministro Interno (art. 16 c. 2bis D.L. 113/2016). Per il 2018 in presenza dei

parametri di cui alla LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 c. 479 tale percentuale è innalzata al 90%. Per i piccoli Comuni, con popolazione compresa tra 1000 e 3000 abitanti, che rilevano nell'anno precedente una spesa del personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la percentuale del turn over è innalzata al 100% dei cessati;

-che la dotazione organica continua a permanere, ma il suo rilievo è fortemente depotenziato, mentre viene accresciuto il ruolo assegnato al piano triennale del fabbisogno del personale e la dotazione organica, a questo punto, discende direttamente da detto documento;

Preso atto, infine, che nel Comune di Porlezza, nel corso del 2017, si è verificata una cessazione dal servizio, per collocamento a riposo per maturazione dei necessari requisiti contributivi, del dipendente Pozzi Romeo, inquadrato con la qualifica di operaio specializzato, categoria B, posizione economica B7 (cessazione dal 01.02.2017) ed un'altra cessazione dal servizio, per dimissioni, della dipendente Montini, con la qualifica di Funzionario amministrativo, Categoria D3 (cessazione dal 23.10.2017), posizione economica D6, rapporto di lavoro part-time 50%;

Verificato che, stante le due cessazioni di cui sopra, sussistono i criteri definiti dall'art. 22 comma 2 del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96 del 21.06.2017 e, pertanto, essendo Porlezza, comune con popolazione superiore ai 1000 abitanti, per l'anno 2018 potrà utilizzare la spesa resasi disponibile per cessazioni dell'anno precedente nella percentuale del 75% (i comuni possono assumere entro il 75% se il rapporto dipendenti (T.I.) / popolazione dell'anno precedente è inferiore a quello fissato per gli enti dissestati con Decreto Ministro Interno (art. 16 c. 2bis D.L. 113/2016) ovvero con una somma pari a € 37.520,36 (somma comprensiva di oneri a carico dell'amministrazione e del trattamento accessorio del/i nuovo/i assunto/i).

Preso atto, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 05.05.2017 si è stabilito concedere alla dipendente Erba Michela, istruttore contabile dell'Area Economico-finanziaria, che ne ha fatto richiesta nell'ambito della vigente normativa a tutela della maternità, una riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 36 a 20 ore settimanali;

Preso atto, altresì, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 24.11.2017 si è stabilito concedere alla dipendente Barelli Elisa, istruttore tecnico dell'Area urbanistica, che ne ha fatto richiesta, un'ulteriore riduzione dell'orario settimanale di lavoro da 30 a 26 ore settimanali;

Preso atto altresì che la dipendente Dott.ssa Gianotti Silvia, Funzionario direttivo, Cat.D3, posizione economica D6, non ha reiterato la richiesta di riduzione dell'orario lavorativo e, pertanto, nel 2018 ritornerà a tempo pieno;

Richiamato l'art.3,comma 5, quarto periodo del D. L. 90/2014, convertito,con modificazioni, nella L.114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Evidenziato pertanto in forza delle complessa e articolata normativa già citata, si renda necessario effettuare una ricognizione dei resti assunzionali del triennio antecedente l'anno 2017.

Considerato che per la determinazione del calcolo dei risparmi realizzati per le cessazioni intervenute nel triennio antecedente si è tenuto conto delle modalità indicate dalle:

- circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (*..il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio ..omissis ...Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato.....Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi*);

- deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia laddove recita “la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all’ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato comma 557”;

Verificato che in questo Ente vi sono “resti assunzionali” derivanti dalle cessazioni intercorse nel 2014 e 2015 (Sig. Alzeni, Sig. Zaccarella, Sig. Saia) e che per il 2014 si è utilizzata la spesa resasi disponibile per cessazioni dell’anno precedente nella percentuale del 100% e che per il 2015 si è utilizzata la spesa resasi disponibile per cessazioni dell’anno precedente nella percentuale del 75% ovvero con una somma pari a € 123.026,48 (somma comprensiva di oneri a carico dell’amministrazione e del trattamento accessorio del/i nuovo/i assunto/i) di cui sono già state utilizzate somme per € 93.442,71, rimane quindi un residuo di € 29.583,88;

Preso atto che la somma disponibile per nuove assunzioni è pari ad € 67.104,14;

Atteso come, ai fini della ricognizione di cui all’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 165/01, ad oggi la dotazione organica di questo Ente è sinteticamente rappresentata come nella tabella che segue:

Categoria	Profilo Professionale	Totale n. posti	N posti occupati	N posti Vacanti
CAT. A	Operatore	1	1	0
CAT. B	Operatore	5	4	1
CAT. B3	Collaboratori Prof.li	5	4	1
CAT. C	Istruttori - Istruttori Agenti P.L.	4	3	1
CAT. C	Istruttori Amm.	7	6	1
CAT. D	Istrutt. Dirett., Istrutt. Ispett. Polizia Loc.le	4	4	0

CAT. D3	Funzionari Amm.vi	1	1	0
---------	-------------------	---	---	---

DIR.	Dir. Amm.	1	0	1
Totali		28	23	5

Preso atto che l'art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, ha abrogato la lettera a) del citato comma 57 (a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, così eliminando il relativo vincolo a partire dal 2017;

Ritornando all'art. 1 c. 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come integrato dall'art. 3 comma 5-bis del D.L. n. 104/14 che al comma quater testualmente recita: "Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". Disposizione che supera l'interpretazione restrittiva della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, che dapprima con le Delibere 2 e 3 del 2010, e da ultimo con la Delibera n. 17/2013, aveva affermato che la disciplina del citato comma 557 determinava un obbligo inderogabile di contenere la spesa per il personale in maniera progressiva e costante e "con riferimento alla spesa di personale dell'anno immediatamente precedente".

È accertato che il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale – a decorrere dall'anno 2014 - è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento storico come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie nella Deliberazione n. 25/2014 e che per questo Ente si determina in € 886.789,36;

È infine previsto che il calcolo a preventivo della spesa di personale per l'anno 2018 è pari ad € 846.429,60, residua oggi un margine di spesa di personale pari ad € 40.359,76.

È stata inoltre, in vista della necessità di approvare la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2018-2020, e del relativo piano occupazionale anno 2018, garantendo la coerenza con i vincoli di natura di spesa di personale e con il quadro normativo vigente;

È preso atto che:

non sussiste, al momento, in servizio presso l'Ente personale in soprannumero rispetto al complesso dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente da ultimo confermata con il presente atto, come da ricognizione annualmente effettuata con propria precedente deliberazione n. , assunta in data odierna; non risultano, sentiti i Responsabili di Servizio in merito a rilevazioni di eventuali eccedenze, segnalazioni di personale in esubero in relazione a sopravvenute modificazioni dell'organizzazione del lavoro e delle competenze assegnate alla struttura cui ciascun Responsabile è preposto;

È preso atto, inoltre, che la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018-2020 è stata disposta dal Responsabile del Servizio Personale, sentiti i singoli Responsabili di Servizio, a seguito di una valutazione:

- del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e quelli che si intendono svolgere;
- delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale ed in particolare della capacità assunzionale per l'anno 2018;

levato, pertanto, che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2018-2020, con il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2018, risulta essere il seguente:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA
2018	-n. 1 operario specializzato, categoria B, Area tecnica – manutenzioni e LL.PP – part. Time 20 ore -n.1 Istruttore amm. part time	Tempo indeterminato, da coprire mediante richiesta al competente centro per l'impiego Tempo indeterminato, da coprire mediante concorso previa mobilità obbligatoria
2019	non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento.	
2020	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento.	

o atto:

sono stati rispettati i vincoli di spesa previsti e che il monitoraggio in corso d'anno evidenzia che l'Ente è in linea con il rispetto dell'obiettivo programmatico per l'anno di riferimento;

, con il presente atto, è rispettato il principio di riduzione e contenimento della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557, legge 296/2006 ed in particolare della lett.b) con l'accorpamento in una sola area, la Amministrativa, demografici e personale delle due precedenti e l'assegnazione di una sola responsabilità e con l'accorpamento dei tributi nell'area finanziaria;

è stata effettuata la valutazione dei rischi ex D.Lgs. n. 81/2008;

risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente piano sono determinate in euro 20.565,28 oltre ai rimborsati (costo dipendente in B1, per il tempo indeterminato part.time e C1 per il tempo indeterminato time) e che sono inferiori a quelle relative all'attuale capacità assunzionale dell'Ente come sopra determinata sulla base del 75% delle cessazioni dal servizio intervenute nel corrente anno sommate ai resti assunzionali del triennio;

è considerata la possibilità di integrare e modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del bisogno del personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare variazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

è stato che la programmazione in materia di risorse umane di cui al presente atto viene recepita nel documento Unico di Programmazione 2018-2020;

è stato di darne comunicazione anche alle Organizzazioni sindacali e alle RSU dell'Ente ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 165/2001;

è stato di provvedere in merito;

è stato il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

è stato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

è stato come l'attuale fabbisogno di personale trovi favorevole attuazione, ricorrendo al rispetto delle seguenti condizioni:

vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014, e s.m.i.;

- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- tempi di pagamento previsti dall'art. 41 c. 2 D.L. 66/2014, ovvero inferiori ai 60 giorni nell'anno 2016;
- adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 5, del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, (ora organicamente unificato nel PEG con l'art. 169 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 2017/2019 (art. 48, comma 1, del D. Lgs. 198/2006) – con deliberazione G.C. n. assunta in data odierna;
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183/2011 – con deliberazione G.C. n. , assunta in data odierna;
- l'Ente ha trasmesso con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di Bilancio entro il 31.marzo;
- che la spesa di personale prevista per l'anno 2018, già in fase di predisposizione del Bilancio pluriennale 2018/2020, è contenuta nel limite della spesa media del triennio pari ad € 886.789,36 e pertanto rispettosa della disposizione del nuovo art. 1 c. 557 quater della L. 296/2006, così come integrato dall'art. 3 c. 5 bis del D.L. 90/2014, ovvero il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della norma che, a decorrere dall'anno 2014 – come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie nella deliberazione n. 25/14 – è il 2011 / 2013;

o atto del parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Izi Demografici e Personale, nonché in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Izi Economico-finanziario del Comune;

UNANIMITA' di voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

si richiamare la premessa parte narrativa a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

si prendere atto che dall'analisi derivante dalla ricognizione della dotazione organica per l'anno 2018 effettuata ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 6 1° c. del D. Lgs 165/01 nel Comune di Porlezza non emergono situazioni di soprannumero né di eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

si esaminare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2018-2020, con il piano triennale delle assunzioni per l'anno 2018 secondo il prospetto che segue:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA
2018	-n. 1 operario specializzato, categoria B, Area tecnica – manutenzioni e LL.PP – part. Time 20 ore -n.1 Istruttore amm. part time	Tempo indeterminato, da coprire mediante richiesta al competente centro per l'impiego Tempo indeterminato, da coprire mediante concorso previa mobilità obbligatoria

2019	non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento.	
2020	Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento.	

5. **di dare atto** che, ai fini della ricognizione di cui all'art. 33, comma 1 del D. Lgs. 165/01, ad oggi la dotazione organica di questo Ente è sinteticamente rappresentata nella tabella in premessa rappresentata;
6. **di rilevare** che le risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente piano sono determinate in euro 20.565,28 oltre oneri rilessi (costo dipendente in B1, per il tempo indeterminato part.time e C1 per il tempo indeterminato part.time) e che sono inferiori a quelle relative all'attuale capacità assunzionale dell'Ente come sopra determinata sulla base del 75% delle cessazioni dal servizio intervenute nel corrente anno sommato ai resti assunzionali del triennio;
7. **di dare atto**, altresì, che le disposizioni della presente deliberazione saranno recepite nel Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018-bilancio pluriennale per il triennio 2018/20120 e nella nota di aggiornamento del DUP e che le stesse potranno essere variate in relazione a intervenute modifiche normative e/o ad esigenze medio-tempore emerse;
8. **di rinviare** l'adozione del presente atto;
9. **di demandare** al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000.

IA

TE
AR'
J.
VIC

nici

nti

ion

DA
gget

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Erculiani rag. Sergio

Il Segretario Comunale
F.to Ciraulo dott.ssa Maria

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicato il giorno _____ all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia Conforme all'originale



Il Segretario Comunale
Ciraulo dott.ssa Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. Ciraulo", written over the printed name of the Secretary.